

DGR 99 DD. 18.1.2008

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la Legge regionale 31/12/1986, n. 64, relativa all' "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile" e, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale la Regione ha assunto a propria rilevante funzione, da svolgere a livello centrale, il coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti subregionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente all'insorgere di eventi causa di grave danno o pericolo di grave danno e che, per la loro natura o estensione, debbano essere fronteggiati con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

VISTO in particolare che, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 LR 64/86, dette azioni si articolano anche a livello primario, se tendenti a ridurre sotto la soglia ritenuta accettabile il rischio dell'insorgere delle situazioni o degli eventi predetti;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 LR 64/86, l'Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l'educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 2 LR 64/86, la funzione di coordinamento, di cui all'articolo 1, spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale alla Protezione civile dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile e che tale funzione di coordinamento a livello centrale concerne tutte le azioni di prevenzione, in tutti i tre livelli definiti dall'articolo 1;

VISTO che, sempre ai sensi del citato articolo 2 LR 64/86, al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale alla Protezione civile dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, il necessario coordinamento dell'attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, con quella degli organi e delle strutture statali che svolgono anche attività di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all'espletamento dei relativi servizi;

CONSIDERATI i ripetuti e gravi eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale negli ultimi anni, nonché i persistenti rischi di emergenza derivanti dall'elevata probabilità del ripetersi di tali eventi nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale alla Protezione civile dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, ai sensi dell'articolo 9 LR 64/86, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime;

CONSIDERATO inoltre che allo stesso Presidente o all'Assessore regionale delegato alla Protezione civile è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

VISTO in particolare l'articolo 9 comma 3 LR 64/86, ai sensi del quale per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato alla Protezione civile può disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività e le azioni considerate dalla stessa LR 64/86;

CONSIDERATO che le azioni di coordinamento a livello centrale da parte del Presidente o dell'Assessore delegato alla Protezione civile riguardano anche l'utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica, come definite all'art. 3 della LR 64/86, e che a tale fine la Protezione

Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sta progressivamente implementando e sviluppando tutte le reti di monitoraggio fisico in tempo reale del territorio, riguardo il rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, sismico e nucleare, nonché l'analisi tecnico-scientifica dei dati acquisiti;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 4 LR 64/86, le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello primario devono interessare tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile, a salvaguardia dell'incolumità della popolazione di tutto il territorio regionale;

VISTO l'articolo 5 LR 64/86, ai sensi del quale le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l'approntamento dei mezzi e delle misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere di cui all'articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonché della prestazione in termini di massima tempestività ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all'atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle misure di cui al predetto articolo 5 LR 64/86, le stesse devono necessariamente essere comprese in un quadro conoscitivo omogeneo delle situazioni di potenziale rischio insistenti su tutto il territorio regionale;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 18 LR 64/86, le azioni di previsione e prevenzione sopra richiamate, che sono poste in capo alla Protezione civile della Regione, riguardano in particolare:

- lo svolgimento dei compiti di previsione-prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all'individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità, anche mediante la redazione di mappe di rischio; all'ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all'ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;

- l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d'intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;

- la collaborazione con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;

- l'indirizzo e coordinamento della pianificazione di emergenza e di quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;

- la cura del sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale e l'organizzazione del rilevamento e dell'aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;

- lo svolgimento dei compiti di controllo: sull'attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;

- lo svolgimento della funzione di nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l'urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile e la formulazione di pareri prescrittivi, sotto l'aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;

- la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, la definizione, per ogni intervento programmatico su grande scala, di una stima costi/benefici e la formulazione del relativo parere;

- la proposizione, sentito il Comitato tecnico - scientifico, di specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale e/o tecnologica;

CONSIDERATO inoltre che la conoscenza omogenea del territorio regionale, sotto l'aspetto dei rischi presenti sul territorio stesso, deve comprendere la preliminare analisi tecnico-scientifica e la successiva redazione omogenea di carte di rischio circa le variabili fisiche del territorio, ad esempio idrogeologiche, idrauliche, sismiche, geologiche, nonché antropiche (rischio incendi, rischio industriale, rischio inquinamento, ecc.), ad alta risoluzione, affinché queste rappresentino lo sfondo conoscitivo di base per la corretta redazione dei piani comunali di Protezione civile e del Piano regionale delle emergenze di Protezione civile e per la conseguente organizzazione degli interventi di protezione civile di livello secondario e terziario ai sensi dell'articolo 1 comma 2 LR 64/86;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 LR 64/86, il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria

d'intervento all'atto dell'insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all'articolo 1, comma 1, della medesima LR 64/86, ovvero di quelli d'entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie;

EVIDENZIATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 LR 64/86, il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:

- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;
- la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;
- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste;
- l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi;

CONSIDERATO inoltre che, sulla base degli studi e delle ricerche già svolti dalla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle azioni di livello primario effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 LR 64/86, è stato acclarato che gli scenari di rischio di natura fisica insistenti sui singoli Comuni hanno sovente origine a scala sovracomunale, ovvero sono generati in aree comunali contermini a quella di volta in volta esaminata o interessata dall'evento calamitoso, onde la loro corretta valutazione, riguardo l'impatto sull'incolumità della popolazione, non può essere delimitata nell'ambito dei confini comunali, pertanto al singolo Comune non possono essere demandati né l'onere di una omogenea e corretta percezione degli scenari di rischio, né la conseguente e congruente redazione di un piano comunale di emergenza integrato con le aree contermini ed elemento costitutivo coerente nell'ambito del Piano regionale delle emergenze di protezione civile;

EVIDENZIATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 8 LR 64/86, le Province devono fornire i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e programmi regionali d'intervento, nell'ambito del coordinamento a livello centrale spettante all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 LR 64/86;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 8 LR 64/86, eventuali piani provinciali, ancorché esistenti, devono essere integrati con il Piano regionale delle emergenze di protezione civile, poiché vi è la necessità di una visione omogenea dei rischi insistenti sul territorio regionale e tali rischi, oltre ad avere sovente genesi e provenienza extraprovinciale, non possono trovare delimitazione, nella loro analisi, nell'ambito dei confini provinciali, onde le conseguenti azioni di protezione civile devono essere coerentemente integrate nell'ambito del Piano regionale delle emergenze di protezione civile;

VISTO l'articolo 28 LR 64/86, che istituisce la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova, quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile, nonché quale presidio permanente e continuativo che assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale; in caso di emergenza, la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alla Protezione civile dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali che svolgono anche attività di protezione civile operanti nella Regione, i cui responsabili ne vengono a far parte;

VISTO il Decreto Legge 07 settembre 2001, n. 343, convertito dalla Legge 09 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", il cui articolo 5 individua le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – in materia di Protezione civile, anche in coordinamento con le Regioni;

VISTO il Protocollo di Intesa istituzionale stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione – in data 04 maggio 2002, il cui articolo 2 comma 3 riconosce la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova come Centro Funzionale ai sensi della Legge 267/1998, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella

Regione Campania”, nonché come Centro di Coordinamento Soccorsi regionale ai sensi della Legge 225/1992, recante “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile”;

VISTO il Protocollo di Intesa istituzionale stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione – e le Prefetture – UTG – di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia in data 10 gennaio 2005, il cui articolo 3 stabilisce che in caso di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, mediante il Centro Funzionale – Sala Operativa Regionale – istituito ed operante presso la Protezione civile della Regione, in Palmanova, viene perseguita l’omogenea percezione e valutazione degli eventi calamitosi, e viene altresì attuata la piena collaborazione tra i rappresentanti delle Prefetture e della Regione, al fine di delineare il quadro operativo per il coordinamento sinergico degli interventi delle Forze dello Stato presenti in Regione e delle componenti del Sistema regionale integrato di Protezione civile, necessario al raggiungimento delle finalità condivise di tutela dell’incolumità della popolazione regionale; la stessa disposizione prevede altresì che per garantire il predetto coordinamento, la Regione provvede alla installazione e gestione di sistemi di connessione con le Prefetture, atti a supportare la comunicazione in tempo reale tra le Prefetture stesse ed il Centro Funzionale - Sala Operativa regionale di Palmanova;

VISTO il Protocollo di Intesa istituzionale stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione – e la Direzione Marittima di Trieste in data 14 febbraio 2006, finalizzato alla reciproca collaborazione per l’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, in caso di emergenza o in vista di un rischio di emergenza negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con particolare riguardo alle aree marittime e costiere, nonché a delineare il quadro operativo sinergico dei possibili interventi, il quale prevede che la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provveda alla installazione e gestione di sistemi di connessione con la Direzione marittima di Trieste, atti a supportare la comunicazione in tempo reale tra la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova ed il Centro Operativo facente capo alla Direzione Marittima;

VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione – e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - rappresentato dal Prefetto di Trieste, in data 08 ottobre 2007, che individua e riconosce la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova quale centro di raccordo con i Comandi Provinciali del Corpo dei Vigili del Fuoco presenti in Regione;

VISTA la necessità, più sopra evidenziata, della redazione omogenea del Piano regionale delle emergenze di protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, come strumento univoco e condiviso per la gestione unitaria delle emergenze ad opera della Sala Operativa - Centro Funzionale - di Protezione civile di Palmanova, in qualità di Centro di Coordinamento Soccorsi regionale, in raccordo con gli Organi dello Stato presenti in Regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e dai Protocolli citati;

CONSIDERATO che il Piano regionale delle emergenze di protezione civile deve infatti rappresentare il quadro omogeneo di insieme dei singoli piani comunali per le azioni di protezione civile da svolgere a livello puntuale sul territorio, da approntare in emergenza o in vista di un rischio di emergenza, nonché comprendere le procedure operative da coordinare a livello centrale tramite la Sala Operativa - Centro Funzionale - Centro di Coordinamento Soccorsi regionale di Palmanova, in stretto raccordo operativo con gli Organi dello Stato presenti in Regione ai sensi dei vigenti Protocolli di Intesa istituzionale e con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 225/1992 e della Legge 267/1998, nonché ai sensi delle Direttive vigenti in materia;

CONSIDERATO pertanto che il Piano regionale delle emergenze di protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle diverse articolazioni conoscitive di base dei rischi fisici ed antropici insistenti sul territorio regionale, nonché nelle opportune disposizioni operative atte a fronteggiare un rischio di emergenza o l’emergenza stessa, al fine della sua puntuale e massima efficacia operativa, dovrà essere georiferito, nella sua parte cartografica, ad alta risoluzione, avvalendosi della Carta Numerica Tecnica Regionale (CNTR) al fine della sua gestione informatizzata tramite GIS;

RICHIAMATO il combinato disposto dell’articolo 9 commi 1, 2 e 3 LR 64/86, che conferisce al Presidente, ovvero all’Assessore delegato alla Protezione civile, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta regionale in

materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, nonché, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, e nel corso dello stato di emergenza, il potere di decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi e che stabilisce che, per l'esercizio della menzionata funzione di coordinamento, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla Protezione civile può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività di protezione civile;

EVIDENZIATO che il ruolo centrale di coordinamento spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di Protezione civile è stato recentemente ribadito ai sensi dell'articolo 19 della Legge regionale 09 gennaio 2006, n. 01, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", che statuisce: "Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi ... nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale: ... c) coordinamento regionale della protezione civile";

RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra esposto, che il medesimo Piano regionale delle emergenze di protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive ed operative, dovrà essere prodotto attraverso la pronta e puntuale collaborazione istituzionale, tecnico-scientifica ed operativa di tutte le Strutture regionali competenti e di tutti gli Enti regionali e subregionali, nonché attraverso la costante collaborazione istituzionale degli Organi statali presenti in Regione, da fornire alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, così da poter essere successivamente assunto come strumento univoco e condiviso di gestione delle emergenze dalla Sala Operativa regionale - Centro Funzionale - Centro di Coordinamento Soccorsi di Protezione civile di Palmanova, nonché da tutti gli Enti subregionali e dagli Organi dello Stato presenti in Regione, per un effettivo coordinato intervento in vista di un rischio di emergenza o all'atto dell'emergenza, al fine della più efficace, efficiente e tempestiva tutela dell'incolumità della popolazione regionale;

EVIDENZIATO inoltre che il Piano regionale delle emergenze di protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive ed operative, sarà reso disponibile a tutti gli Enti e Soggetti istituzionali che hanno partecipato alla sua realizzazione, anche al fine del suo continuo e coordinato aggiornamento successivo;

VISTI infine i ripetuti e gravi eventi calamitosi che hanno interessato e frequentemente interessano il territorio regionale, che impongono di giungere alla predisposizione del Piano regionale delle emergenze di protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive ed operative, in tempi rapidi, onde consentire di fronteggiare le future situazioni emergenziali nel modo più efficace ed efficiente possibile a salvaguardia dell'incolumità della popolazione regionale;

Vista la L.R. 64/1986;

Su proposta dell'Assessore regionale alla protezione civile;

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. che le premesse formano parte integrante della presente Deliberazione.
2. di conferire mandato alla Protezione civile della Regione affinché la stessa coordini la redazione del Piano regionale delle emergenze di Protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive ed operative come descritte in premessa.
3. che la Protezione civile della Regione espliciti il mandato di cui al precedente punto n. 2 avvalendosi di tutti gli strumenti tecnico-scientifici in premessa indicati, nonché della collaborazione di tutte le Strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 9 LR 64/86.
4. che tutte le Strutture regionali competenti prestino la propria pronta e puntuale collaborazione alla Protezione civile della Regione per il fine di cui al precedente punto 2, fornendo alla stessa Protezione civile tutti gli strumenti tecnico-scientifici e mettendo a sua disposizione il personale competente, secondo le modalità e con la tempistica indicati nella richiesta all'uopo avanzata

dalla medesima Protezione civile della Regione, al fine della salvaguardia dell'incolumità della popolazione regionale.

5. che la Protezione civile della Regione espliciti il mandato di cui al precedente punto n. 2 avvalendosi inoltre della collaborazione di tutti gli Enti regionali e di quelli subregionali, ai sensi dell'articolo 1 LR 64/86.
6. che tutti gli Enti regionali e subregionali prestino la propria pronta e puntuale collaborazione alla Protezione civile della Regione per il fine di cui al precedente punto 2, fornendo alla stessa Protezione civile tutti gli strumenti tecnico-scientifici e mettendo a sua disposizione il personale competente, secondo le modalità e con la tempistica indicati nella richiesta all'uopo avanzata dalla medesima Protezione civile della Regione, al fine della salvaguardia dell'incolumità della popolazione regionale.
7. che la Protezione civile della Regione espliciti il predetto mandato anche attraverso la costante collaborazione istituzionale con tutti i competenti Organi dello Stato presenti in Regione, ai sensi dell'articolo 2 LR 64/86, nonché secondo le modalità e le forme previste dai vigenti Protocolli di Intesa istituzionale in premessa richiamati, affinché nel Piano regionale delle emergenze di Protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive ed operative, siano compresi anche gli scenari operativi e le competenze demandate ai menzionati Organi dello Stato.
8. di autorizzare la spesa presunta di euro 500.000,00 a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della L.R. 31.12.1986, n. 64, per la redazione coordinata del Piano regionale delle emergenze di Protezione civile, comprensivo anche di coerenti piani comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive ed operative, di cui ai precedenti punti della presente Deliberazione e come descritto in premessa.